



**Università degli studi “G. d’Annunzio”
CHIETI-PESCARA**

**DR n. 1081/24
BANDO DI SELEZIONE ERASMUS for TRAINEESHIPS A.A. 24/25**

Scadenza: ore 23:59 del 17/06/2024

Sommario

Art.1 - Finalità	2
Art. 2 – Traineeship.....	2
Art. 3 – Contributi.....	4
Art. 4 - Sedi ospitanti	7
Art. 5 – Mobilità verso il Paese di residenza	8
Art. 6 – Supporto per la preparazione linguistica OLS Online Language Support.....	8
Art. 7 – Presentazione della candidatura	8
Art. 8 – Conoscenza linguistica	9
Art. 9 – Selezione dei candidati.....	9
Art. 10 – Accettazione dello Status di Erasmus	11
Art. 11 – Accordo finanziario	12
Art. 12 -Durante il periodo di mobilità	12
Art. 13 -Al rientro dalla mobilità.....	13
Art. 14 – Organizzazione del soggiorno.....	13
Art. 15 – Copertura assicurativa.....	14
Art. 16 – Trattamento dei dati personali.....	14
Art. 17 - Responsabile del procedimento	14



Università degli studi “G. d’Annunzio” CHIETI-PESCARA

Art.1 - Finalità

Il Programma ERASMUS+ permette agli studenti di svolgere presso un ente ospitante (imprese, aziende, studi professionali e centri di formazione e ricerca) attività di tirocinio, riconosciute dall’Università di appartenenza come parte integrante del programma di studi.

Il Programma prevede l’erogazione di un contributo finanziario per la **copertura parziale** delle spese sostenute dai beneficiari durante il periodo di mobilità per tirocinio all’estero.

Art. 2 – Traineeship

2.1 Destinatari

Il Tirocinio formativo è destinato agli studenti/laureandi e dottorandi dell’Università degli Studi “G. d’Annunzio” Chieti – Pescara regolarmente iscritti per l’a.a. 2023/2024.

Sono eleggibili alla mobilità Erasmus for Traineeships anche i candidati che partiranno dopo il conseguimento del titolo finale di studio, purché abbiano presentato relativa candidatura prima del conseguimento dello stesso, ossia, ancora in qualità di studenti iscritti. Resta inteso che il periodo di eleggibilità entro il quale svolgere la mobilità Erasmus for Traineeships in qualità di neolaureato, è fissato entro il 30/09/2025.

Possono partecipare al bando “Erasmus for Traineeships” gli studenti iscritti:

- ad un corso Laurea Triennale;
- ad un Corso di Laurea Magistrale biennale o a ciclo unico;
- a Scuole di specializzazione e di Dottorato di Ricerca, previa autorizzazione del coordinatore/direttore del corso/scuola. I dottorandi che usufruiscono della borsa dottorale dovranno scegliere se utilizzare la maggiorazione prevista per il soggiorno all’estero, oppure il finanziamento Erasmus+ della Commissione Europea. Non possono beneficiare di entrambi i contributi.

2.2 Requisiti

- ▶ possedere una buona conoscenza della lingua del Paese in cui si intende effettuare il tirocinio e/o della lingua veicolare richiesta dall’organismo ospitante;
- ▶ essere in regola con il pagamento delle tasse di iscrizione per il corso di studio di appartenenza;
- ▶ non beneficiare, nello stesso periodo, di un contributo comunitario previsto da altri programmi comunitari;
- ▶ non aver già utilizzato il numero massimo di mesi di mobilità consentito dal Programma Erasmus nel proprio ciclo di studi, corrispondente a 12 mesi (24 per programmi di studio a ciclo unico).

Non si può conseguire il titolo di laurea durante la mobilità, il traineeship va svolto per intero prima o dopo la laurea.



Università degli studi “G. d’Annunzio” CHIETI-PESCARA

Il tirocinante perderà lo status di Erasmus e il diritto a continuare a percepire il contributo qualora cessi, per qualsiasi motivo, di essere iscritto all’Università degli Studi “G. d’Annunzio” Chieti-Pescara. In questo caso, lo status e il contributo Erasmus saranno riconosciuti solo per il periodo precedente il conseguimento del titolo, purché tale periodo non sia inferiore alle due mensilità (n. 60 giorni) previste dal Programma Erasmus. Gli studenti che svolgeranno il tirocinio dopo la laurea e lo avranno dichiarato in sede di candidatura avranno comunque diritto al contributo.

Tutti i requisiti dovranno essere posseduti all’atto della presentazione della domanda.

2.3- Mensilità finanziate

Verranno erogati i contributi Erasmus ai vincitori secondo la collocazione acquisita nella graduatoria, in base alle disponibilità residue verranno finanziati anche gli studenti idonei, fino all’esaurimento dei fondi disponibili.

La durata minima della mobilità è di due mesi (60 giorni completi secondo la piattaforma ECAS, che considera tutti i mesi di 30 giorni).

Sarà possibile assegnare lo Status di Erasmus anche a "zero grant", ovvero agli studenti che, pur soddisfacendo tutti i criteri di mobilità degli studenti ERASMUS e beneficiando di tutti i vantaggi correlati con lo Status di studente ERASMUS, non percepiscono un contributo di mobilità. Eventuali ulteriori assegnazioni di finanziamenti, da parte della Agenzia Nazionale Erasmus, verranno attribuiti secondo l’ordine della graduatoria degli idonei.

L’Ateneo finanzia per intero le mobilità con una durata compresa tra i 2 e i 5 mesi, le mobilità di maggiore durata verranno finanziate solo in caso di disponibilità di fondi.

2.4 - Durata dei tirocini e periodo di svolgimento

L’intero periodo di tirocinio dovrà svolgersi nella finestra temporale 1 agosto 2024 - 30 settembre 2025 per un massimo di 12 mesi,

L’eventuale periodo di chiusura per ferie dell’impresa ospitante non dovrà essere conteggiato ai fini del raggiungimento del periodo minimo di permanenza. I beneficiari che interromperanno la loro permanenza prima del periodo concordato con un contratto dovranno restituire l’intero ammontare del contributo; solo in caso di interruzione dovuta a gravi motivi o a cause di forza maggiore (una causa imprevedibile o un evento non controllabile dal beneficiario e non attribuibile a suo errore o negligenza, ad esempio una calamità naturale, una pandemia, la guerra), adeguatamente documentati, l’Agenzia Erasmus si esprimerà sull’eventuale conferma della borsa per i mesi/giorni di tirocinio effettivamente realizzati.

La durata del tirocinio può eventualmente essere prolungata previa richiesta motivata del beneficiario al Settore Internazionalizzazione e Erasmus, da presentare entro un mese dalla data in cui è prevista da contratto la fine del tirocinio. La richiesta dovrà essere autorizzata (dall’impresa e dall’istituto di



**Università degli studi “G. d’Annunzio”
CHIETI-PESCARA**

appartenenza) ma l’erogazione dei mesi/giorni di prolungamento richiesti avverrà a consuntivo in base a EVENTUALI finanziamenti disponibili.

Il soggiorno Erasmus che avrà una durata inferiore a n. 2 mesi (n. 60 giorni), qualunque essa sia la ragione, comporterà la perdita dello Status di Erasmus e la restituzione della borsa eventualmente già erogata.

La mobilità Erasmus è subordinata alla accettazione dell’organismo ospitante.

Art. 3 – Contributi

3.1 contributo base

Il Programma Erasmus+ prevede borse finanziate con fondi comunitari, differenziate sulla base del costo della vita dei Paesi di destinazione, come indicato nella tabella sottostante. La distribuzione dei Paesi partecipanti e gli importi dei contributi previsti dall’Agenzia nazionale Erasmus è la seguente:

Paesi area UE	Elenco paesi	Importo contributo
Gruppo 1	Austria, Belgio, Danimarca, Finlandia, Francia, Germania, Irlanda, Islanda, Liechtenstein, Lussemburgo, Paesi Bassi, Norvegia, Svezia. Paesi terzi non associati al Programma della Regione 13: Andorra, Monaco, San Marino, Stato della Città del Vaticano Paesi terzi non associati al Programma della Regione 14: Isole Fær Øer, Regno Unito, Svizzera	euro 500,00 mensili
Gruppo 2	Cipro, Estonia, Grecia, Lettonia, Malta, Portogallo, Repubblica Ceca, Slovacchia, Slovenia, Spagna.	euro 450,00 mensili
Gruppo 3	Bulgaria, Croazia, Lituania, Macedonia del Nord, Polonia, Romania, Serbia, Turchia, Ungheria.	euro 400,00 mensili
Paesi extra UE	Contributo per viaggio	Importo contributo Erasmus



Università degli studi “G. d’Annunzio”
CHIETI-PESCARA

	<ul style="list-style-type: none">• Tra 100 e 499 km:180 EUR per partecipante• Tra 500 e 1 999 km:275 EUR per partecipante• Tra 2 000 e 2 999 km: 360 EUR per partecipante• Tra 3 000 e 3 999 km: 530 EUR per partecipante• Tra 4 000 e 7 999 km: 820 EUR per partecipante• 8 000 km o più: 1 500 EUR per partecipante <p>NB – la distanza del viaggio può essere calcolata al seguente link inserendo come città di partenza CHIETI e come città di destinazione la città in cui ha sede l’università estera.</p>	euro 700,00 mensili
--	-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------	---------------------

L’ammontare del contributo comunitario sarà determinato moltiplicando l’effettiva durata (espressa in mesi) per il valore della rata mensile relativa al Paese di destinazione e considerando i mesi di 30 gg, indipendentemente dalla loro durata.

Nel caso di un periodo di mobilità non corrispondente ad un numero intero di mensilità, il contributo finanziario verrà calcolato moltiplicando il numero di giorni nel mese incompleto per 1/30 del costo unitario mensile.

Il versamento dei contributi sarà effettuato solo verso un IBAN italiano intestato al beneficiario del contributo.

La copertura assicurativa per gli infortuni e responsabilità civile per gli studenti Erasmus in mobilità sarà a carico dell’Ateneo. È possibile prendere visione della polizza al [link](#).

Sarà invece responsabilità dello studente stipulare una polizza integrativa privata per eventuali altre tipologie di assicurazione (malattia, viaggio, **infortunio sul lavoro** ecc.)

Non verranno effettuati pagamenti a terzi.

L’erogazione della borsa è subordinata alla presentazione e sottoscrizione, nei tempi prescritti, dei documenti obbligatori che verranno indicati nel contratto che gli studenti vincitori dello Status di Erasmus per Traineeship sottoscriveranno con l’Ateneo.

In caso di mancata presentazione entro i tempi comunicati della documentazione di cui sopra o di parte di questa entro i tempi comunicati dal Settore Erasmus, il beneficiario dovrà rimborsare l’intero importo del contributo percepito.



Università degli studi “G. d’Annunzio” CHIETI-PESCARA

I dottorandi con borsa di dottorato godranno del solo “status di Erasmus” e non riceveranno il contributo comunitario Erasmus+.

I dottorandi senza borsa godranno del contributo comunitario Erasmus+ alle stesse condizioni degli altri studenti.

Gli studenti con bisogni speciali che siano risultati assegnatari di borsa possono richiedere una integrazione del contributo comunitario Erasmus erogato dall’Agenzia Nazionale. Per questo tipo di finanziamento occorre presentare una richiesta secondo le modalità comunicate dal Settore Internazionalizzazione e Erasmus.

3.2 Contributo per situazioni economiche svantaggiate

In base alla disponibilità dei fondi potranno essere erogati ulteriori contributi a favore di studenti/studentesse in situazioni economicamente svantaggiate. In tal caso la ripartizione dei contributi sarà definita sulla base delle attestazioni ISEE-U relative all’anno accademico 23/24. Appena il settore Erasmus avrà contezza della disponibilità dei fondi procederà alla liquidazione del contributo.

Il contributo ammonta ad € 250,00/ mese che si aggiungeranno all’importo della borsa e sarà erogato a favore degli studenti/delle studentesse con ISEE-U inferiore al limite definito dal MIUR per l’a.a. 22/23. A solo titolo di esempio, per l’a.a.21/22 il limite era euro 23.626,32.

3.3 Contributo integrativo del miur - fondo giovani – erogato solo in caso di disponibilità

Il contributo potrà essere erogato, solo se saranno disponibili fondi sufficienti, per studenti/studentesse con ISEE-U da Euro 0 fino ad un massimo di euro 50.000. Il valore ISEE-U è quello risultante all’Ateneo per l’anno 2023 (redditi 2021).

Il contributo integrativo potrà essere erogato a favore di tutti gli studenti/studentesse iscritti al massimo entro il primo anno fuori corso; non ne avranno diritto gli studenti che partiranno dopo il conseguimento della laurea.

Per i soli studenti esonerati dalla contribuzione studentesca che non abbiano richiesto l’ISEE per l’anno 2023 (redditi 2021), è prevista la possibilità di richiedere l’ISEE universitario 2024 (redditi 2022) **ai soli fini del bando Erasmus 2024/2025**. In assenza di tale documentazione non verrà erogato alcun contributo integrativo.

In base alle domande pervenute sarà definita nel dettaglio la ripartizione del contributo MIUR agli studenti/studentesse che ne hanno diritto.

Il contributo MIUR sarà erogato sulla base della seguente tabella (gli importi potrebbero essere aumentati in caso di ulteriore disponibilità finanziaria).

CONTRIBUTO FINANZIARIO MIUR	
VALORE ISEE-U	Contributo mensile per integrazione borsa Erasmus
ISEE ≤ 13.000	Almeno € 400



**Università degli studi “G. d’Annunzio”
CHIETI-PESCARA**

13.000 ISEE 21.000	Almeno € 350
21.000 ISEE 26.000	Almeno € 300
26.000 ISEE 30.000	Almeno € 250
30.000 < ISEE ≤ 40.000	Non oltre € 200
40.000 < ISEE ≤ 50.000	Non oltre € 150
ISEE > 50.000	€ 0

Art. 4 - Sedi ospitanti

Il candidato dovrà individuare **autonomamente** la sede più appropriata ove svolgere l’attività di tirocinio. Una volta individuata la sede ospitante, il candidato dovrà richiedere la compilazione della “Lettera di Accettazione”, il cui modello è allegato al presente bando. La lettera di accettazione dovrà essere presentata unitamente alla candidatura online.

La disponibilità di un ente ospitante costituirà titolo necessario nella formulazione della graduatoria.

Il candidato che non dispone di una “Lettera di Accettazione” entro la data di scadenza del bando, può comunque presentare la candidatura. Oltre alla graduatoria dei vincitori, sarà formulata una graduatoria degli studenti idonei, nella quale avranno pur sempre priorità, indipendentemente dal merito accademico, gli studenti che dispongono di una Lettera di Accettazione e a seguire i candidati che non dispongono di una sede presso cui svolgere il tirocinio. Gli studenti idonei devono comunque provvedere a farsi rilasciare, prima della stipula del contratto con l’Ateneo, la “Lettera di Accettazione”, altrimenti non sarà possibile effettuare la mobilità.

Sono ELEGGIBILI ai fini dell’Erasmus for Traineeships:

- 1) Istituti di istruzione superiore titolari di ECHE (Erasmus Charter for Higher Education);
- 2) qualsiasi organizzazione pubblica o privata attiva sul mercato del lavoro o nei campi dell’istruzione, della formazione e della gioventù. A titolo di esempio, sono eleggibili come sedi di tirocinio: piccole, medie o grandi imprese, pubbliche o private; enti pubblici a livello locale, regionale, nazionale; organizzazioni del mondo del lavoro, incluse le camere di commercio, associazioni professionali e dell’artigianato e organizzazioni sindacali; istituti di ricerca, fondazioni, scuole/istituti/centri educativi di qualsiasi livello; organizzazioni no-profit, associazioni, ONG; enti di orientamento professionale, consulenza professionale e servizi di informazioni.
- 3) Gli Uffici di Relazioni Internazionali degli Istituti di istruzione superiore, purché l’attività di formazione prevista durante il periodo di tirocinio sia chiaramente espressa nel Learning Agreement for Traineeships e non sia già cofinanziata nell’ambito di altri programmi comunitari, in modo da evitare possibili conflitti di interesse e/o doppi finanziamenti;



Università degli studi “G. d’Annunzio” CHIETI-PESCARA

4) gli istituti italiani di cultura all'estero, le scuole, le Camere di Commercio italiane all'estero, gli studi legali italiani con sede all'estero, le aziende private la cui sede legale risiede in Italia, ecc. a patto che sia garantito il principio di transnazionalità (es.: il tirocinante acquisisce un know how diverso da quello che acquisirebbe con un traineeship nel proprio Paese);

5) Il Consiglio d'Europa, l'Organizzazione delle Nazioni Unite, la Commissione Economica per l'Europa delle Nazioni Unite, l'Organizzazione delle Nazioni Unite per l'Educazione, la Scienza e la Cultura, sedi collegate all'O.N.U. e all'U.N.E.S.C.O.

NON sono ammesse per i tirocini Erasmus le seguenti sedi:

Istituzioni UE e altri organismi UE incluse le agenzie; le organizzazioni che gestiscono programmi UE, come le Agenzie Nazionali (per evitare possibili conflitti di interesse e/o doppi finanziamenti).

Istituzioni UE e altri organismi UE, incluse le Agenzie Specializzate; enti che gestiscono programmi comunitari; rappresentanze diplomatiche nazionali (Ambasciate, Consolati).

Nei casi dubbi, spetta comunque all'Agenzia Erasmus+/Indire la valutazione finale sull'eleggibilità dell'organizzazione e/o impresa.

Art. 5 – Mobilità verso il Paese di residenza

I beneficiari dovranno svolgere la mobilità in un Paese diverso da quello di residenza.

Art. 6 – Supporto per la preparazione linguistica OLS Online Language Support

Per favorire l'acquisizione delle competenze linguistiche necessarie al proficuo svolgimento del periodo di mobilità all'estero, i beneficiari dello status di Erasmus+ for Traineeships **potranno** usufruire del supporto linguistico on-line attivato dalla Commissione Europea.

Art. 7 – Presentazione della candidatura

7.1. apertura e chiusura del bando

La candidatura potrà essere presentata esclusivamente in forma telematica, collegandosi sulla propria pagina personale del portale di Ateneo alla voce “Mobilità Internazionale – Bandi di Mobilità”.

Il termine ultimo per la compilazione delle domande online è fissato alle ore 23:59 del 17/06/2024.

N.B. La scadenza è perentoria e non derogabile per alcun motivo, in quanto il sistema di iscrizione online verrà chiuso alla data e all'ora sopra indicate. Si suggerisce, pertanto, di evitare gli ultimi giorni utili.

Gli studenti che non riuscissero ad accedere alla domanda online o avessero difficoltà tecniche dovranno contattare il Settore Internazionalizzazione e Erasmus esclusivamente all'indirizzo traineeship@unich.it.

7.2 Lettera di Accettazione



Università degli studi “G. d’Annunzio” CHIETI-PESCARA

La lettera di accettazione (allegata al presente bando) dimostra la disponibilità di un’azienda estera ad ospitare lo studente per un Erasmus + Traineeship in caso di selezione. Gli studenti in possesso della lettera di accettazione dovranno allegarla alla candidatura. La lettera di accettazione si intende valida se firmata dal responsabile della sede estera.

7.3 Learning Agreement for traineeships

Nel Learning Agreement for traineeships deve essere descritto il programma di tirocinio concordato con l’ente ospitante e con il delegato Erasmus di Dipartimento ed i CFU di cui si richiederà il riconoscimento. Il documento (allegato a questo bando) dovrà contenere le firme dell’ente ospitante, del Delegato Erasmus di Dipartimento e dello studente.

7.4 casi di esclusione

Saranno automaticamente esclusi i candidati le cui domande risulteranno:

- incomplete o errate negli elementi essenziali;
- contenenti dichiarazioni non veritiere.

Art. 8 – Conoscenza linguistica

È indispensabile una buona conoscenza della lingua del Paese di destinazione o di una lingua che sia accettata dall’ente ospitante come “lingua veicolare”.

Non è richiesta una certificazione linguistica, è necessario che lo studente assuma accordi con l’ente ospitante sulle competenze linguistiche richieste.

Art. 9 – Selezione dei candidati

La graduatoria per l’assegnazione dello status di Erasmus verrà redatta sulla base di un punteggio composto da indicatori di merito (IM) ai quali potranno essere sommati dei bonus (B).

La graduatoria sarà divisa tra vincitori (ossia gli studenti con lettera di accettazione firmata e allegata al bando) e idonei (ossia studenti senza lettera di accettazione)

Per il calcolo di IM sarà utilizzato l’algoritmo seguente:

- Studenti/studentesse di triennale o di laurea a ciclo unico

$$Media = \frac{\sum(voto * crediti)}{\sum crediti}$$



Università degli studi “G. d’Annunzio”
CHIETI-PESCARA

Verranno considerati i soli esami con voto, ai fini del calcolo gli esami con lode avranno un punteggio di 31

$$R = \frac{\sum \text{crediti}}{2024 - \text{anno di immatricolazione}}$$

Verranno considerati tutti i crediti acquisiti compresi quelli riferiti ad esami con idoneità

PUNTEGGIO = Media + R

- Studenti/studentesse di corsi di laurea di II livello

$$\text{Media} = \frac{\sum(\text{voto} * \text{crediti}) + (\text{voto di laurea} * \frac{3}{11}) * 180}{\sum \text{crediti} + 180}$$

Ai fini del calcolo la votazione di 110 e lode avrà un punteggio di 113

$$R = \frac{\sum \text{crediti}}{2024 - \text{anno di immatricolazione}}$$

Verranno considerati tutti i crediti acquisiti compresi quelli riferiti ad esami con idoneità

PUNTEGGIO = Media + R

- Dottorandi

Se il candidato ha inserito il voto di laurea a ciclo unico o di primo livello:

$$\text{Punteggio} = (\text{voto di laurea} * \frac{3}{11})$$

Se il candidato ha inserito il voto di laurea di I livello e il voto di laurea di II livello:

$$\text{Punteggio} = (\text{voto di laurea I livello} * \frac{3}{11}) + (\text{voto di laurea II livello} * \frac{3}{11})$$

Ai fini del calcolo la votazione di 110 e lode avrà un punteggio di 113

NOTA BENE- Per anno di immatricolazione si intende il primo anno di accesso al sistema universitario. In caso di trasferimento in ingresso presso Ud'A, ai fini del calcolo del punteggio sarà considerato quindi



Università degli studi “G. d’Annunzio” CHIETI-PESCARA

il primo anno di immatricolazione al sistema universitario e non il primo anno di iscrizione presso Ud’A (es. studente/studentessa immatricolato/a presso università straniera in data 2019 – a.a.19/20- si trasferisce presso Ud’A nel 2021 - a.a.21/22-. Ai fini del calcolo del punteggio come anno di immatricolazione sarà considerato il 2019.)

Per il calcolo di B, saranno assegnati punteggi aggiuntivi nei seguenti casi:

- Bonus di 5 punti per chi allega il Learning Agreement completo di firme
- Bonus di 5 punti per chi presenta un Learning agreement approvato che preveda il riconoscimento di almeno 6 CFU

Sulla base delle domande validamente presentate il Settore Internazionalizzazione e Erasmus provvederà alla formulazione di una graduatoria generale di merito mediante estrazione informatizzata dei dati da ESSE3, che verrà pubblicata sull’albo pretorio online dell’Ateneo e sul sito www.unich.it alla sezione International.

Lo studente è tenuto a consultare la graduatoria sul sito internet, in quanto l’esito della domanda non verrà comunicato personalmente.

La graduatoria sarà considerata definitiva, senza possibilità di revisione qualora, dalla data di pubblicazione, decorsi 3 giorni lavorativi, non vengano presentate al Settore Internazionalizzazione e Erasmus (email: traineeship@unich.it) istanze di revisione della graduatoria stessa. È necessario assicurarsi di avere tutti i CFU registrati al momento della domanda, non costituirà valido motivo di reclamo il mancato conteggio ai fini della graduatoria di CFU per esami già sostenuti ma non ancora registrati.

Chi rientra nella graduatoria dei vincitori con una lettera di accettazione di un ente ospitante potrà cambiarlo, ma perderà il posto in graduatoria ma sarà posto in ultima posizione e dovrà attendere gli scorrimenti per poter beneficiare del contributo Erasmus

Art. 10 – Accettazione dello Status di Erasmus

10.1 accettazione

L’assegnazione definitiva dello Status Erasmus+ per Traineeship è subordinata all’accettazione formale della candidatura dello studente da parte dell’azienda ospitante.

I vincitori dovranno effettuare l’accettazione dello status rispondendo alla apposita richiesta inviata dal Settore Internazionalizzazione e Erasmus a mezzo mail all’indirizzo di posta elettronica fornito in sede di candidatura (quello istituzionale con estensione @studenti.unich.it).

La mancata accettazione entro 5 giorni lavorativi dalla ricezione della mail, comporterà l’esclusione



Università degli studi “G. d’Annunzio” CHIETI-PESCARA

d’ufficio dalla graduatoria e la perdita del diritto ad usufruire dello status di Erasmus.

10.2 Learning Agreement

Ai fini della erogazione del contributo, dovrà essere consegnato al Settore Internazionalizzazione e Erasmus, se non già presentato in candidatura, entro un mese prima della data di partenza, il Learning Agreement for Traineeships in forma digitale, firmato dal Delegato Erasmus di Dipartimento, dallo Studente e dalla Istituzione/azienda ospitante.

Il Learning Agreement dovrà contenere il programma di tirocinio concordato con l’impresa ospitante e con il referente Erasmus del corso di studi (ove presente) Ogni cambiamento sostanziale del programma o delle date di svolgimento della mobilità ed eventuali estensioni dovrà essere concordato per iscritto dalle parti (Università, beneficiario e Impresa ospitante).

10.3 rinuncia

In caso di rinuncia lo studente beneficiario è tenuto a darne immediata comunicazione al Settore Internazionalizzazione e Erasmus.

I candidati in graduatoria, in caso di rinuncia da parte dei vincitori, verranno contattati dal medesimo Settore.

Art. 11 – Accordo finanziario

Prima della partenza l’Università rilascerà allo studente l’Accordo finanziario per mobilità Erasmus sottoscritto dal beneficiario e dall’istituto di appartenenza; lo studente dovrà comunicare due mesi prima della partenza le date di inizio e fine traineeship; tali date non saranno successivamente modificabili se non per reali e comprovate necessità.

Art. 12 -Durante il periodo di mobilità

Entro 5 giorni dall’arrivo lo studente dovrà trasmettere all’indirizzo traineeship@unich.it l’Arrival certificate (allegato al bando) debitamente compilato dall’ente ospitante.

Entro una settimana dall’arrivo, lo studente dovrà riesaminare in dettaglio le mansioni da espletare con il tutor presso l’impresa ospitante e, in caso di variazioni al programma, informare l’Ateneo inviando la sezione “During the mobility” del Learning Agreement debitamente compilata, entro 30 giorni dalla data di arrivo presso l’azienda ospitante le modifiche al Learning Agreement devono essere approvate dal Delegato Erasmus di Dipartimento.

Utilizzando il modulo per il prolungamento (allegato a questo bando) lo studente ha la facoltà di prolungare la mobilità. Non potranno esserci interruzioni tra il periodo di Traineeship già autorizzato e quello per il quale il beneficiario chiede il prolungamento (le vacanze e i giorni di chiusura dell’Impresa ospitante non sono da considerarsi interruzioni del periodo di tirocinio).



Università degli studi “G. d’Annunzio” CHIETI-PESCARA

In caso di interruzione del periodo di mobilità per “causa di forza maggiore” l’Ateneo richiederà all’AN di valutare di volta in volta l’eventuale riconoscimento del motivo e le relative misure da adottare nei confronti dello studente.

Durante la mobilità il Beneficiario non potrà:

- sostenere esami presso l’U d’A;
- seguire lezioni on line presso l’U d’A;
- presentare domanda di trasferimento o passaggio interno;
- conseguire il titolo di studio.

Art. 13 -Al rientro dalla mobilità

Entro 30 giorni dal termine della mobilità, e comunque non oltre il 7 ottobre 2025, lo studente dovrà presentare l’Attestato rilasciato dalla sede ospitante, debitamente firmato, che certifichi le date di effettivo svolgimento dell’attività, incluso il periodo di prolungamento solo se autorizzato dall’Ateneo di appartenenza.

L’attribuzione del numero dei crediti per le attività svolte è demandata alle strutture didattiche di appartenenza. Qualora il tirocinio non sia previsto nel corso di studio del beneficiario, questo potrebbe essere riconosciuto ex post sotto forma di crediti aggiuntivi e sarà, comunque, attestato nel Diploma Supplement.

Sarà cura dello studente farsi rilasciare eventuali certificati attestanti le ore di tirocinio svolte che potrebbero essere richiesti dal proprio Dipartimento ai fini del riconoscimento dell’attività.

NOTA: L’Ateneo di appartenenza non riconoscerà allo studente ERASMUS i risultati del periodo di formazione effettuato all’estero in presenza di:

- giudizio negativo sull’attività svolta nella sezione “After the mobility” del “Learning Agreement” da parte dell’impresa ospitante;
- inottemperanza delle procedure di presentazione della documentazione obbligatoria per la mobilità per come sopra specificato;
- comportamenti scorretti nei confronti della sede ospitante e da questa attestati formalmente;
- interruzione della permanenza prima del periodo minimo (60 gg. completi).
- Documenti contenenti firme o timbri contraffatti

In tutti i casi di cui sopra verrà richiesta la restituzione totale della borsa percepita dal beneficiario.

Art. 14 – Organizzazione del soggiorno

Lo studente è tenuto ad informarsi autonomamente in merito ad eventuali norme che regolano:

- l’ingresso nel Paese ospitante, rivolgendosi per tempo alle relative rappresentanze diplomatiche (Ambasciate e Consolati) in Italia;



Università degli studi “G. d’Annunzio” CHIETI-PESCARA

- Assistenza sanitaria nel Paese ospitante, rivolgendosi alla propria ASL o alle rappresentanze diplomatiche e/o consolari;
- Altri documenti necessari per svolgere un tirocinio nel Paese di destinazione.

La legislazione e la normativa che regolano l’immigrazione degli studenti non comunitari nei vari Paesi partecipanti al Programma Erasmus+ sono legate alla nazionalità di tali studenti: è responsabilità dello studente raccogliere con il necessario anticipo le informazioni e procurarsi i documenti che consentiranno l’ingresso e la permanenza nel Paese di destinazione rivolgendosi alle rispettive rappresentanze diplomatiche.

Art. 15 – Copertura assicurativa

Ogni studente è coperto da polizza assicurativa per infortuni e responsabilità civile a carico dell’Università degli Studi “G. d’Annunzio” Chieti-Pescara, per i soli sinistri avvenuti durante le attività formative. Per la copertura sanitaria, ogni borsista deve premunirsi della Tessera Sanitaria Europea di Assicurazione Malattia o di altri modelli assicurativi richiesti nel Paese di destinazione.

Solitamente una copertura sanitaria di base è fornita dall'assicurazione sanitaria nazionale dello studente anche durante il soggiorno in un altro Paese dell'Unione Europea tramite la [Tessera Europea di Assicurazione Malattia \(TEAM\)](#)

Tuttavia, la copertura della Tessera Europea di Assicurazione Malattia o di un’assicurazione privata può non essere sufficiente, soprattutto in caso (ad esempio) di uno specifico intervento medico. In questo caso, un'assicurazione aggiuntiva privata potrebbe risultare di utilità.

Art. 16 – Trattamento dei dati personali

Titolare del trattamento dei dati è L’Università degli Studi “G. d’Annunzio” Chieti-Pescara, in persona del Magnifico Rettore, nella qualità di legale rappresentante dell’Ente.

Tutti i dati verranno trattati sulla base di quanto previsto dal Regolamento Privacy Europeo n. 679/2016 (“GDPR”).

Ai sensi dell’art. 2 comma 1 del D.Lgs. 30 giugno 2003 n. 96, l’Università degli Studi “G.d’Annunzio” Chieti-Pescara, garantisce che il trattamento dei dati personali si svolga nel rispetto dei diritti e delle libertà fondamentali, nonché della dignità dei candidati, con particolare riferimento alla riservatezza, all’identità personale e al diritto alla protezione dei dati stessi. Al riguardo, secondo quanto previsto dall’art. 13 del D. Lgs 30 giugno 2003, n. 196, tutti i dati personali forniti dai candidati saranno trattati, nel rispetto delle modalità di cui all’art. 11 del D. Lgs. 30 giugno 2003, 196, per le finalità connesse e strumentali al presente bando.

Art. 17 - Responsabile del procedimento



**Università degli studi “G. d’Annunzio”
CHIETI-PESCARA**

Il Responsabile del procedimento amministrativo viene individuato nel Dott. Glauco Conte –
Responsabile del Settore internazionalizzazione ed Erasmus - tel. 0871 3556625, email
traineeship@unich.it.